



## LA RETTRICE

### VISTI

- la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano, adottato ai sensi dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 ed emanato con decreto rettorale del 15 marzo 2012 e successivamente modificato con decreto rettorale del 4 maggio 2020;
- il Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 e in particolare l'art. 14, comma 6 – decies;
- il "Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 come modificato dall'art. 14 comma 6-decies del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79", emanato con decreto rettorale n. 2694/2023 del 22 maggio 2023;
- Il D.M. 2 maggio 2024 n. 639 rubricato "Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari";
- il D.M. 21 ottobre 2024 n. 1658 rubricato "Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia";

### CONSIDERATE

- la necessità di adeguare il testo agli aggiornamenti normativi intervenuti dopo l'entrata in vigore del Regolamento (a titolo esemplificativo e non esaustivo è stato eliminato il riferimento al Settore Concorsuale e al macrosettore in seguito al D.M. 639/2024 e aggiornati i riferimenti della tabella di equiparazione posizioni straniere con posizioni accademiche italiane).
- la necessità di modificare il Regolamento vigente al fine di individuare, all'interno dei criteri stabiliti dal D.M. 21 ottobre 2024 n. 1658, gli standard qualitativi con cui svolgere la valutazione per il passaggio da RTT a PA per i titolari di contratto stipulati a partire dal 30 ottobre 2024, di cui ai nuovi artt. 15, 16 e 17, fermo restando che per i titolari di contratto stipulati fino al 29 ottobre 2024 continua ad applicarsi il vigente art. 14;
- la necessità di modificare l'art. 12 sul riconoscimento della carriera pregressa per RTDA e assegnisti con l'inserimento di due commi che sanciscono che anche per gli assegnisti la valutazione per il passaggio a PA non può avvenire prima di un anno dalla stipula del contratto da RTT e danno indicazioni per la presentazione della domanda di riconoscimento precisando che il limite temporale del suddetto riconoscimento è il 31/12/2026;
- l'esigenza di introdurre il comma 3 nell'art. 18 (Norme transitorie e finali) che rinvia all'art. 14 la regolamentazione dei passaggi per RTT con contratto stipulato fino al 29/10/2024;



- l'esigenza di modificare l'art. 6 sulla composizione delle commissioni giudicatrici per le selezioni RTT prevedendo che sia possibile inserire un docente di SSD diverso dal bando, purché dello stesso Gruppo Scientifico-Disciplinare, nell'ottica di semplificazione e uniformità di trattamento delle diverse procedure;

## TENUTO CONTO

- dell'esame della Commissione regolamenti che, nella seduta del 6 febbraio 2025, ha licenziato il testo del Regolamento, senza sollevare rilievi in merito;

## RICHIAMATE

- la delibera dell'11 febbraio 2025 con la quale il Senato accademico ha approvato le modifiche al *Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 come modificato dall'art. 14 comma 6-decies del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79*, fatta salva l'acquisizione del parere positivo da parte del Consiglio di amministrazione;
- la delibera del 18 febbraio 2025 con la quale il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole alle modifiche al *Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 come modificato dall'art. 14 comma 6-decies del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79*;

## DECRETA

sono emanate le seguenti modifiche e integrazioni al *Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) ai sensi dell'art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 come modificato dall'art. 14 comma 6-decies del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79*:

### **Art. 6 - Commissione giudicatrice (modifiche ai commi 2 e 7):**

2. La Commissione è costituita, garantendo l'equilibrata rappresentanza di genere, da tre professori, dei quali almeno uno di prima fascia, inquadrati nel GSD oggetto del bando e almeno due scelti all'interno del settore o dei settori scientifico-disciplinari indicati nel bando.

7. Dei tre componenti della Commissione uno è designato direttamente dal Consiglio del Dipartimento che ha richiesto il posto. I restanti due componenti, comunque esterni all'Ateneo, sono individuati tramite sorteggio, all'interno di una rosa di cinque nominativi proposta dal medesimo Consiglio di Dipartimento. Il Consiglio del Dipartimento interessato provvede agli adempimenti previsti dal presente comma in seduta con la partecipazione dei professori ordinari e associati, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Il Consiglio del Dipartimento è tenuto a fornire i curricula dei professori designati o proposti nell'ambito della prevista rosa. Nella rosa può essere indicato un solo docente sorteggiabile appartenente ad un SSD diverso da quello/i indicato/i nel bando. La rosa di componenti sorteggiabili deve essere composta esclusivamente da docenti appartenenti al/i SSD previsto/i dal bando nel caso in cui il componente designato dal Consiglio di Dipartimento appartenga a un SSD differente.

### **Art. 12 - Trattamento economico (modifiche ai commi 2, 3, 4 e 5):**

2. Fino al 31 dicembre 2026, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 79/22 e che stipulano un contratto di RTT è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Nei casi di cui al primo periodo, la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 240/2010, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio.



3. Fino al 31 dicembre 2026, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 79/22, e che stipulano un contratto di RTT è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.
4. La richiesta di riconoscimento dei periodi di servizio di cui ai precedenti commi 2 e 3 è effettuata dopo la presa di servizio utilizzando la modulistica messa a disposizione sul sito d'Ateneo.
5. Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3, la valutazione di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 240/2010, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio.

### **Art. 14 - Valutazione ai fini della chiamata a professore associato (modifiche al comma 5):**

5. Il Consiglio del Dipartimento interessato, nella composizione limitata ai professori di prima e seconda fascia, designa, a scrutinio palese e con la maggioranza assoluta degli aventi diritto, una Commissione composta da tre membri, interni e/o esterni, tra i quali almeno due di prima fascia inquadrati nel GSD di riferimento. Almeno due docenti devono appartenere anche al SSD di riferimento.

### **Art. 15 - Valutazione ai fini della chiamata a professore associato di RTT titolari di contratti stipulati a partire dal 30 ottobre 2024 - Ambito di applicazione e oggetto (introdotto ex novo):**

1. Nei limiti della disponibilità di risorse di programmazione e assunzionali, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia.
2. La valutazione si svolge secondo gli standard qualitativi individuati nell'art. 17 del presente regolamento.
3. La valutazione ha ad oggetto le attività didattiche, di servizio agli studenti, di ricerca scientifica, di valorizzazione delle conoscenze e di produzione scientifica, svolte nel corso:
  - del contratto di RTT;
  - dei contratti da ricercatore universitario ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. A) e B) della legge 240/2010 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 79/2022;
  - dell'assegno di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge 240/2010 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 79/2022 e successive modifiche;
  - del contratto stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230.
4. La valutazione del ricercatore inquadrato mediante chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, come modificato dall'art. 29, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato da amministrazioni centrali dello Stato, dell'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali, tiene conto della prima valutazione prevista per lo stesso programma quando il procedimento di inquadramento sia stato avviato in data anteriore ad essa.
5. Alla procedura è data pubblicità nel sito internet dell'ateneo. Gli interessati alla valutazione presentano al Rettore domanda corredata da relazione su:
  - l'attività didattica e di servizio agli studenti
  - l'attività di ricerca scientifica
  - l'attività di valorizzazione delle conoscenze
  - la produzione scientifica

### **Art. 16 - Commissione per la valutazione ai fini della chiamata a professore associato di RTT titolari di contratti stipulati a partire dal 30 ottobre 2024 (introdotto ex novo):**

1. La Commissione per la valutazione è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio del Dipartimento il quale, nella composizione limitata ai professori di prima e seconda fascia, delibera, a scrutinio palese e a maggioranza assoluta degli aventi diritto, una Commissione



composta da tre membri, interni e/o esterni, inquadrati nel GSD di riferimento, tra i quali almeno due di prima fascia. Almeno due docenti devono appartenere anche al SSD di riferimento.

2. Non possono far parte della Commissione i componenti in carica delle Commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia.

3. La Commissione è composta garantendo l'equilibrata rappresentanza di genere e il rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. Ogni Commissario attesta, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di non versare in situazioni di incompatibilità né di conflitto di interessi.

4. La Commissione conclude i lavori entro un mese dalla nomina. L'accertamento della legittimità dei suoi atti compete al Rettore.

5. In caso di esito positivo della valutazione, la Commissione propone al Consiglio del Dipartimento la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia. Il Consiglio del Dipartimento ne delibera a sua volta la proposta al Consiglio di amministrazione.

6. È vietata, nel quadriennio successivo all'inquadramento nel ruolo di professore di seconda fascia, la mobilità a Dipartimento differente.

## **Art. 17 - Criteri di valutazione ai fini della chiamata a professore associato di RTT titolari di contratti stipulati a partire dal 30 ottobre 2024 (introdotto ex novo):**

1. La valutazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti si svolge secondo i seguenti criteri:

- a) impegno e livello di continuità dell'attività didattica svolta, anche a livello internazionale, nei corsi di studio, nei corsi di dottorato, nelle scuole di specializzazione, nei corsi di master e di alta formazione.
- b) livello di servizio assicurato dal ricercatore agli studenti, come valutato da questi ultimi attraverso gli strumenti predisposti dall'ateneo;
- c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto, nonché agli organi e alle attività dell'ateneo posti a servizio degli studenti;
- d) quantità e qualità dell'attività di supervisione alla predisposizione delle tesi finali relative a tutti i percorsi formativi di cui alla lett. a) del presente articolo;
- e) partecipazione a reti e partenariati europei e internazionali di università, in una delle seguenti qualità: componente degli organi di governance; personale docente coinvolto in programmi di mobilità e scambio; personale coinvolto nella progettazione e realizzazione di attività di educazione transnazionale.

2. La valutazione dell'attività di ricerca scientifica si svolge secondo i seguenti criteri:

- a) organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero, nonché ad attività, nazionali e internazionali, di divulgazione scientifica, correlate ai principi dell'open science e della citizen science enucleati a livello unionale e internazionale ed enunciati dal Piano Nazionale della Scienza Aperta (PNSA) adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 febbraio 2022, n. 268;
- b) direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale, europeo o internazionale, anche presso infrastrutture di ricerca nazionali e internazionali definite dall'art. 2, comma 6, del regolamento (EU) n. 1291/2013;
- c) responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private;
- d) partecipazione, in qualità di principal investigator o di collaboratore del principal investigator, in progetti finanziati nell'ambito dei programmi di ricerca di alta qualificazione dettagliati nel decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22 luglio 2022, n. 919;
- e) responsabilità scientifica per progetti di ricerca nazionali, europei e internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;



- f) direzione o partecipazione a comitati scientifici ed editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
  - g) partecipazione al collegio dei docenti di dottorati di ricerca accreditati dal MUR;
  - h) formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (fellowship) presso atenei e qualificati istituti di ricerca esteri o sovranazionali;
  - i) conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel gruppo scientifico-disciplinare in cui è incardinato il ricercatore;
  - j) specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del candidato e attinenti al gruppo scientifico-disciplinare in cui è incardinato il ricercatore;
  - k) coerenza con il gruppo scientifico-disciplinare e il settore scientifico-disciplinare di afferenza, tenendo altresì conto delle tematiche multidisciplinari e interdisciplinari ad esso collegate.
3. La valutazione dell'attività di valorizzazione delle conoscenze si svolge secondo i seguenti criteri:
- a) risultati ottenuti nel campo del trasferimento tecnologico;
  - b) risultati ottenuti nel campo della produzione e gestione di beni pubblici;
  - c) risultati ottenuti nel campo del public engagement;
  - d) risultati ottenuti nel campo della scienza della vita e salute;
  - e) risultati ottenuti nel campo della sostenibilità ambientale, inclusione e contrasto alle disuguaglianze.
4. La valutazione della produzione scientifica, che verte in particolare sulla sua consistenza, qualità, intensità e continuità temporale, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di impedimento non volontario dall'attività di ricerca, si svolge secondo i seguenti criteri:
- a) originalità, intesa come capacità del prodotto di introdurre un nuovo modo di pensare e/o interpretare o nuovi metodi in relazione all'oggetto della ricerca, anche introducendo metodi sino a quel momento propri di altre discipline;
  - b) metodologia, intesa come capacità del prodotto di presentare in modo chiaro gli obiettivi della ricerca e il loro valore scientifico, la letteratura utilizzata e i risultati ottenuti, favorendo altresì, ove applicabile, la riproducibilità dei risultati, la trasparenza rispetto a metodi e procedure adottate e l'accesso ai dati utilizzati, nella logica di valorizzare l'intero processo che ha portato alla realizzazione del prodotto della ricerca;
  - c) impatto, inteso come capacità del prodotto di generare, nel breve, medio o lungo periodo, un effetto o beneficio per la comunità scientifica nazionale e internazionale e/o sul contesto economico e sociale;
  - d) coerenza con il gruppo scientifico-disciplinare e il settore scientifico-disciplinare di afferenza, tenendo altresì conto delle tematiche multidisciplinari e interdisciplinari ad esso collegate;
  - e) valorizzazione dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione.
5. Si svolge, infine, una prova didattica su un argomento a scelta del candidato tra tre inerenti a temi generali e metodologici del GSD e SSD di riferimento, comunicati con anticipo di 24 ore. La valutazione avviene secondo i seguenti criteri:
- a) efficacia;
  - b) chiarezza;
  - c) completezza e rigore logico

## **Art. 18 - Norme transitorie e finali (modifiche al comma 3):**

3. Ai ricercatori tenure track che hanno stipulato il contratto fino al 29 ottobre 2024 continuano ad applicarsi i criteri di cui al D.M. 344/2011 e l'art. 14 del presente regolamento.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Le modifiche e integrazioni al Regolamento, nel testo coordinato allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul portale web d'Ateneo.

Milano, data della firma digitale

La Rettrice  
Marina Brambilla